

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 489/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2005

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito la qualità tipo del risone per cui è fissato il prezzo di intervento.

(2) Per promuovere la produzione di riso di buona qualità, è opportuno rafforzare i criteri di intervento. Un aumento delle rese alla lavorazione accompagnata da una riduzione della tolleranza per le rese che si discostano dalla resa di base costituiscono le misure più efficaci per promuovere la produzione di riso di qualità, garantendo al contempo la qualità del riso immagazzinato dagli organismi di intervento. Con l'occasione si dovrà altresì procedere alla soppressione di alcune varietà desuete dall'elenco delle varietà che figura all'allegato II del regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare⁽²⁾.

(3) Al fine di garantire una soddisfacente gestione dell'intervento, occorre fissare un quantitativo minimo per offerta. Tuttavia, è opportuno prevedere la possibilità di fissare un quantitativo minimo più elevato per potere tenere conto delle condizioni e delle consuetudini del commercio all'ingrosso esistenti in taluni Stati membri.

(4) È opportuno che non sia accettato, ai fini dell'intervento, risone la cui qualità non consenta una successiva utiliz-

zazione e un ammasso adeguati. Nella fissazione della qualità minima occorre, in particolare, prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità. Per garantire che siano prese in consegna partite di una certa omogeneità, occorre specificare che una partita è composta di riso della medesima varietà.

(5) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 dispone che il prezzo di intervento è fissato per il risone di una qualità tipo determinata e che, se la qualità del riso offerto all'intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo di intervento è adattato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni.

(6) Per determinare le maggiorazioni e le detrazioni, occorre prendere in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità; la valutazione del tenore di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza.

(7) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha limitato a 75 000 tonnellate per campagna i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento. Per suddividere equamente tale quantitativo, occorre fissare i quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽³⁾, e delle rese medie che figurano all'allegato VII del medesimo regolamento.

(8) Per un funzionamento il più semplice ed efficace possibile del regime di intervento, occorre prevedere che un'offerta sia presentata per il centro di intervento più vicino al luogo di ammasso della merce, nonché fissare le disposizioni relative alle spese di trasporto sino al magazzino in cui viene effettuata la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).